TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 73

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio

Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

Versione in vigore dal 1 aprile 1998, non più in vigore dal 22 giugno 2022 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Titolo	VII — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/art-73-omessa-o-irregolare-tenuta-o-presentazione-del-reertorio/versione/19

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it